



**COMUNE DI UGENTO
PROVINCIA DI LECCE**

REGOLAMENTO IUC

**Approvato con emendamenti dal Consiglio Comunale con
delibera n. 27 del 02/09/2014**

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>
Art. 3 -	<i>Soggetto attivo</i>
Art. 4 -	<i>Componenti del tributo</i>
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Art. 5 -	<i>Oggetto del titolo</i>
Art. 6 -	<i>Presupposto dell'imposta</i>
Art. 7 -	<i>Definizione di fabbricato, area edificabile, terreno agricolo e fabbricato rurale</i>
Art. 8 -	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 9 -	<i>Base imponibile</i>
Art. 10 -	<i>Determinazione delle aliquote</i>
Art. 11 -	<i>Abitazione principale e pertinenze</i>
Art. 12 -	<i>Area di pertinenza del fabbricato</i>
Art. 13 -	<i>Esenzioni e riduzioni</i>
Art. 14 -	<i>Definizione di fabbricati inagibili</i>
Art. 15 -	<i>Le agevolazioni per i terreni</i>
Art. 16 -	<i>Quota riservata allo Stato</i>
Art. 17 -	<i>Versamenti</i>
Art. 18 -	<i>Dichiarazione Imu</i>
-	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Art. 19	<i>Oggetto</i>
Art. 20 -	<i>Soggetto attivo</i>
Art. 21 -	<i>Presupposto e soggetti passivi</i>
Art. 22 -	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 23 -	<i>Multiproprietà e centri commerciali</i>
Art. 24 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 25 -	<i>Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo</i>
Art. 26 -	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 27 -	<i>Costo di gestione</i>
Art. 28 -	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
Art. 29 -	<i>Articolazione della tariffa</i>
Art. 30 -	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>
Art. 31 -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
Art. 32 -	<i>Occupanti le utenze domestiche</i>
Art. 33 -	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>

<i>Art. 34 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 35 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art. 36 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 37 -</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>
<i>Art. 38 -</i>	<i>Riduzione zone non servite</i>
<i>Art. 39 -</i>	<i>Altre riduzioni tariffarie</i>
<i>Art. 40 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art 41 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>
<i>Art. 42 -</i>	<i>Dichiarazione Tari</i>
<i>Art. 43 -</i>	<i>Riscossione</i>
	TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI
<i>Art. 44 -</i>	<i>Oggetto</i>
<i>Art. 45 -</i>	<i>Presupposto e finalità</i>
<i>Art. 46 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 47 -</i>	<i>Immobili soggetti al tributo</i>
<i>Art. 48 -</i>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>
<i>Art. 49 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<i>Art. 50 -</i>	<i>Aliquote del tributo</i>
<i>Art. 51 -</i>	<i>Riduzioni</i>
<i>Art. 52 -</i>	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>
<i>Art. 53</i>	<i>Versamento del Tributo</i>
<i>Art. 54 -</i>	<i>Dichiarazione Tasi</i>
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI
<i>Art. 55 -</i>	<i>Rimborso e compensazione</i>
<i>Art. 56 -</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>
<i>Art. 57 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 58 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 59 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>
<i>Art. 60 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 61 -</i>	<i>Contenzioso</i>
<i>Art. 62 -</i>	<i>Norma di Rinvio</i>
<i>Art. 63 -</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Ugento, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Ugento per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i.;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
 - > nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - > nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5

OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Ugento dell'imposta municipale propria (IMU)
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 6

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di qualunque immobile, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

ART. 7

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E FABBRICATO RURALE

1. *Per fabbricato* si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

2. *Per area fabbricabile* si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La nozione di edificabilità è completata dall'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 in base al quale un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune, anche a prescindere dall'approvazione da parte della regione o di strumenti attuativi dello stesso.

Anche ai fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. 504/1992, vale a dire i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

3. *Per terreno agricolo* si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

4. *Per fabbricato rurale* si intende quel fabbricato classificato catastalmente con categoria D/10 (ovvero fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), oppure quello per il quale risulta specifica annotazione in catasto del requisito di ruralità, ai sensi di quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto 26 luglio 2012.

ART.8

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- > il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- > il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- > il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- > il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- > il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ART. 9

Base imponibile

1. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili determinato facendo riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

2. *Per i fabbricati iscritti in catasto*, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C2 (Magazzini e locali di deposito), C6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C3 (Laboratori per arti e mestieri), C4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
- c. 65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A10 (Uffici e studi privati);
- e. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- f. 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D5;
- g. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1 (Negozi e botteghe). In caso di variazioni catastali intervenute nel corso dell'anno, le rendite catastali da applicare

per la determinazione della base imponibile sono quelle risultanti in catasto, riferite ai singoli periodi di validità delle stesse. La relativa imposta dovrà essere determinata avuto riguardo a quanto disciplinato dal successivo art. 17 del presente regolamento.

3. *Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D*, non iscritti in catasto ed individuati all'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti determinati con decreto ministeriale.

4. *Per le aree fabbricabili* la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, facendo riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta Comunale, in seguito a specifica attività di valutazione espletata dal competente Ufficio Urbanistica, eventualmente coadiuvato dall'Agenzia del Territorio e/o dalle agenzie immobiliari, può determinare, annualmente, i valori orientativi delle aree fabbricabili. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, rispettando i quali non viene svolta alcuna attività di accertamento. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dalla Giunta vengono automaticamente esentate da ogni attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore a quello predeterminato dal Comune, non spetta alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta eventualmente versata. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

In ipotesi di varianti che dovessero interessare gli strumenti urbanistici vigenti, deve essere cura del competente Settore Urbanistica di fornire adeguata informazione ai proprietari delle aree interessate dalle predette variazioni di destinazione urbanistica, in adempimento alla regola imposta dall'articolo 31, comma 20, della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), la quale vale anche per l'Imu. Per le aree che non saranno più classificate come aree fabbricabili da eventuali modifiche al P.R.G. vigente, l'imposta è dovuta fino al momento dell'adozione della variante da parte del Consiglio Comunale. Il contenuto essenziale del predetto provvedimento dovrà essere comunicato, da parte dell'Ufficio che ne avrà proposto l'adozione al Consiglio Comunale, ai proprietari dei terreni interessati, a mezzo raccomandata A/R, entro 30 giorni dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale e, per conoscenza, all'Ufficio Tributi del Comune. Per le aree successivamente divenute inedificabili in base allo strumento urbanistico generale non si procederà a rimborsi da parte dell'amministrazione, relativamente all'imposta versata nei periodi anteriori alla previsione di inedificabilità.

5. *Per i terreni agricoli e per i terreni incolti*, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75 sia per i terreni agricoli sia per i terreni incolti.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote sono determinate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base della propria manovra di bilancio, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo i criteri di seguito indicati:

- a) aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. Tale aliquota può essere aumentata o diminuita sino a 0,3 punti percentuali. Tale manovra comporta che l'aliquota può oscillare tra un minimo di 0,46% fino ad un massimo di 1,06%;
- b) L'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale aliquota può essere aumentata o diminuita sino a 0,2 punti percentuali. Tale manovra comporta che l'aliquota per abitazione principale può oscillare tra un minimo di 0,2% fino ad un massimo di 0,6%.

ART. 11

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la stessa detrazione, pari ad € 200,00, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota e al periodo per i quali la destinazione medesima si verifica (detrazione € 200,00/numero soggetti passivi, rapportata al periodo). Tale detrazione può essere aumentata con la delibera comunale con cui sono stabilite le aliquote. A seguito dell'aumento la detrazione può arrivare fino a concorrenza dell'importo dovuto per l'abitazione principale. In tal caso l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione non può superare l'aliquota di base.

4. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

5. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che

non risulti locata o data in comodato d'uso.

ART. 12

AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato .

2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

ART. 13

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, con particolare riferimento alle esenzioni, previste alle seguenti lettere della norma citata, per:

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- j) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, approvato con D.P.R. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- e. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. Per poter usufruire dell'esenzioni di cui alle lettere a,b,c,d,e del precedente comma 3 e di quella prevista al precedente comma 2, lettera g) i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con particolare riferimento alla fattispecie di cui alla predetta lettera c), il coniuge assegnatario deve presentare l'apposita dichiarazione IMU solo se il Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile assegnato non coincide né con il comune dove è stato celebrato il matrimonio né con quello di nascita del coniuge assegnatario.

Altra eccezione all'esonero generalizzato dall'obbligo dichiarativo è previsto per i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare possiedano più di un immobile nello stesso comune, nel qual caso, escludendo la legge il doppio beneficio per i coniugi non legalmente separati, l'agevolazione risulta limitata a un solo immobile nel quale risiede e dimora uno dei coniugi, il quale è tenuto pertanto a presentare la dichiarazione.

5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale.

6. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, la fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non deve essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della Legge n. 457 del 5/08/1978.

7. La riduzione prevista al comma 6 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o inabitabilità ovvero, nel caso di autocertificazione (*dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*), questa ha effetto dalla data di presentazione al Protocollo generale del Comune, in ogni caso a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

8. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 10 D.Lgs. 504/92, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità.

9. La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico

di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 14

DEFINIZIONE DI FABBRICATI INAGIBILI

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3, lett. b), del D.L. n. 201 del 2011, convertito nella legge 214/2011 e modificato dalla legge 44/2012, si stabilisce che l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della Legge n. 457 del 5/08/1978, bensì con interventi di restauro, risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della predetta Legge ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturale (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato risulti effettivamente non utilizzato nel medesimo periodo. Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:

- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;
- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

2. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
- e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

ART. 15

LE AGEVOLAZIONI PER I TERRENI

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. Se il terreno di cui al precedente comma 1 è posseduto da due o più soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, tale terreno non è considerato fabbricabile anche per le quote di tutti gli altri comproprietari.

3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

4. Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. Tali agevolazioni devono applicarsi per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

5. Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile.

6. Se i soggetti passivi non sono tutti conduttori del fondo, l'agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l'agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l'agevolazione in questione.

7. A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l'IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo.

ART. 16

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 17

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. Salvo quanto specificamente previsto di anno in anno dalla normativa di riferimento, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

4. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

5. Viene stabilito in € 3,00 (euro tre) l'importo minimo annuo entro il quale i versamenti non devono essere eseguiti (nel caso in cui l'imposta complessiva annua sia superiore ad € 3,00 (euro tre) e comporti un acconto inferiore al minimo, l'imposta sarà versata interamente in un'unica soluzione entro la scadenza prevista per il versamento dell'acconto);

6. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

7. I soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato Italiano, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 o il bollettino postale per effettuare i versamenti IMU dall'estero, salvo quanto specificamente previsto di anno in anno dalle disposizioni di riferimento, devono versare l'imposta nei modi seguenti:

- per la **quota riservata allo Stato**, mediante bonifico in favore della Banca d'Italia (codice BIC "BITAITRRENT"), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000;
- per la **quota spettante al Comune**, mediante bonifico in favore del Comune di Ugento – servizio di Tesoreria (BIC "BPPUIT33") e utilizzando il codice IBAN: IT10 Y05262 79748 T20990000411;
- Nella **causale dei suddetti bonifici** devono essere indicati:
 - il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

- la sigla “IMU”, il nome “COMUNE DI UGENTO” e i relativi codici tributo;
 - l’annualità di riferimento;
 - l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l’abitazione principale, sceglie di pagare l’IMU in tre rate deve indicare se si tratta di “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”, con la relativa la somma versata riferita alla prima rata, alla seconda rata o al saldo.
- Una volta effettuati i pagamenti, copia della documentazione attestante le due operazioni dovrà essere trasmessa all’Ufficio Tributi del Comune di Ugento per i successivi controlli, secondo le seguenti modalità:
- Raccomandata A/R all’indirizzo: COMUNE DI UGENTO, PIAZZA ADOLFO COLOSSO SN – 73059 UGENTO LE;
 - A mezzo fax;
 - A mezzo posta elettronica all’[indirizzo: ufficiotributi@comune.ugento.le.it](mailto:ufficiotributi@comune.ugento.le.it).

ART. 18

DICHIARAZIONE IMU

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente, presso l’Ufficio protocollo del Comune, o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o a mezzo PEC (in quest’ultimo caso la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta con firma digitale). La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta (a tal fine farà fede il timbro del protocollo generale in entrata del Comune stesso), alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio a mezzo raccomandata postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o pec .

TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

ART. 19

OGGETTO

1. Con le disposizioni del presente titolo si disciplina l'applicazione, nel Comune di Ugento, del tributo comunale sui rifiuti istituito dall'art. 1 commi 641-660 della Legge 147/2013, quale componente dell'Imposta Unica Comunale riferita al finanziamento dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Le disposizioni in materia di Tari sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 ;
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.

ART. 20

SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è dovuta al Comune per tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, nel territorio comunale.

ART. 21

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, così come meglio definiti nel successivo art. 24, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 24, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

ART. 22

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali ed aree di cui all'art. 24.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termine, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 42.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 42.

ART. 23

MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli detentori o possessori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

ART. 24

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. Per i locali ad uso non domestico sono soggetti al tributo quelli forniti di impianti, attrezzature e comunque ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi o risultino di fatto utilizzati.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche.

ART. 25

LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
- b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di allaccio ai servizi di energia elettrica, pertanto non utilizzabili e di fatto non utilizzate.;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui

insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

- g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- h) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, ivi incluse le aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- i) fabbricati danneggiati non agibili in ristrutturazione purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione.
- j) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto, per legge, a sostenere le relative spese di funzionamento;
- k) i fabbricati rurali accatastati con categoria D/10 e fabbricati con categoria C/6 e C/2, ubicati in terreni agricoli a condizione che siano destinati alla custodia degli attrezzi agricoli;

2. Tutte le situazioni predette debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero d'accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, ad eccezione, invece, delle aree scoperte operative delle varie attività di commercio e di servizi che dovranno essere tassate al 100% .
- c) l'intera superficie tassabile determinata ai sensi dell'art. 9 per le unità immobiliari per l'intero periodo di imposta, previa sospensione dell'utenza elettrica comprovata da idonea documentazione.

5. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono, in via ESCLUSIVA, rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via ESCLUSIVA, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza in cui si producono, in via ESCLUSIVA, rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo in cui si producono, in via ESCLUSIVA, rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione in cui si producono, in via ESCLUSIVA, rifiuti speciali non

assimilati agli urbani, a cui gli stessi sono collegati o **COMUNQUE** destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

6. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato alleggi alla denuncia originaria la seguente documentazione:

- > planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con indicazione, per ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;
- > copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
- > documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- > copia del contratto con la ditta o società di smaltimento.

DESCRIZIONE ATTIVITA'	PERCENTUALE
	DETTASSAZIONE DELLA SUPERFICIE
OFFICINE MECCANICHE (macchine utensili, tornitori saldatori, ecc.)	50%
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI, VETRENERIE, SERIGRAFIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCAROZZERIE, VERNICIATORI	50%
AUTOFFICINE ED AUTOFFICINE ANNESSE AD AUTOSALONI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	50%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture Sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e Per le finalità di cui alla Legge 833/1978).	30%
MARMISTI	50%
IDRAULICI	50%
MACELLERIE	50%
LABORATORI RADIOLOGICI, ODONTOTECNICI E D'ANALISI	30%
LABORATORI FOTOGRAFICI, ELIOGRAFIE	30%
ALLESTIMENTI, INSEGNE	30%

6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 26
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie a cui applicare la tariffa, per tutti gli immobili soggetti, è quella calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu e Tares. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. La superficie calpestabile dei locali, richiamata al precedente comma, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 27
COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.

2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche e la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche poste fuori dal perimetro urbano.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 28

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per i prossimi anni l'Ente, d'intesa con le altre Amministrazioni costituenti l'ARO, favorirà elaborazioni tariffarie basate su stime reali che necessariamente comportano l'avvio di specifiche indagini e sperimentazioni utili a determinare la reale attitudine alla produzione di rifiuti delle varie tipologie di utenze presenti sul territorio comunale.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 29

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità con le quali il servizio viene fornito e all'entità dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti conferiti e di gestione del tributo.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate secondo le seguenti categorie:

A - UTENZE DOMESTICHE:

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

B - UTENZE NON DOMESTICHE:

Cat	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi

5	stabilimenti balneari
6	esposizioni ed autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo
10	Ospedali
11	uffici,agenzie,studi professionali
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento,calzature,librerie, cartolerie e beni durevoli
14	edicola,farmacia,tabaccherie
15	negozi particolari: filatelia tende e tessuti , tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica
18	attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti
19	carrozzeria, autofficine elettrauto
20	attività industriali con capannone di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub
23	mense,birrerie amburgherie
24	bar,caffè,pasticceria
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi mercato generi alimentari
30	discoteche, night club

ART. 30 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno con riferimento alle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 42, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

ART. 31
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati secondo i criteri indicati nella delibera tariffaria.

ART. 32
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione del modello di pagamento unificato o bollettino di cui all'articolo 43, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
2. Ai fini della determinazione degli occupanti, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise:
 - > **utenze domestiche residenti:** le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, nel caso di studenti universitari e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (è necessario che dalla documentazione si evinca che il periodo sia non inferiore all'anno solare). Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 42. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenti ad abitazioni, se condotte da persona fisica, si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante a condizione che gli stessi locali non vengano utilizzati per uso non domestico. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
 - > **utenze domestiche a disposizione:** le utenze domestiche a disposizione sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale oppure tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune di Ugento. Per tali utenze, in prima applicazione Tari (travaso banca dati da Tarsu, Tares a Tari) è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a 3 nella generalità dei casi, fermo restando l'obbligo dei soggetti passivi di dichiarare, entro i termini di cui al successivo art. 42, il numero effettivo dei soggetti occupanti l'unità immobiliare a

disposizione. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

ART. 33
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 34
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, con riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o dai pubblici registri o da quanto denunciato ai fini Iva.
2. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini di quantitativi di rifiuti che saranno determinati in base ai criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

ART. 35
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 36

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, in seguito alla presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo, con le modalità che saranno eventualmente disciplinate con apposito regolamento. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 37

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 10 % del tributo nella quota variabile da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.
2. L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza

pagata nel caso di incapienza.

ART. 38 **RIDUZIONE ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 42 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 39 **ALTRE RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Le tariffe del tributo sono ridotte del 10 % per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e per le utenze non domestiche relative ai locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
2. Per i cittadini Aire le tariffe della TARI sono ridotte nella misura di 2/3 per una sola unità immobiliare, a condizione che la stessa non sia locata o data in comodato d'uso.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso abbia la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno della condizione che dà diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 40 **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20 % della tariffa.

ART. 41 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. L'amministrazione provinciale dovrà corrispondere al comune, per la parte di tributo riscosso dall'Ente, una commissione sulle somme riscosse ai sensi dell'art.19, quinto comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, oltre al rimborso delle relative spese di riscossione come meglio determinati con apposito provvedimento da assumersi annualmente.

Art. 42

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione regolarmente sottoscritta, di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente, presso l'Ufficio protocollo del Comune, o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o a mezzo PEC (in quest'ultimo caso la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta con firma digitale). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta (a tal fine farà fede il timbro del protocollo generale in entrata del Comune stesso), alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio a mezzo raccomandata postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o pec.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui è avvenuta la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale del soggetto passivo, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, pec);
- b) Codice ATECO dell'attività o tipologia di attività esercitata nell'utenza per la quale si effettua la dichiarazione;
- c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti e necessari per l'applicazione del tributo, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove queste ultime non siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui è avvenuta la cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della

9. dichiarazione di cessazione entro i termini sopra indicati, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 58, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui è avvenuto il decesso.

Art. 43

RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, secondo le modalità stabilite dallo specifico decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. Il numero delle rate e le relative scadenze saranno stabilite nella Delibera di Consiglio di approvazione delle tariffe Tari, la quale sarà approvata entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Resta ferma la possibilità dell'Ente, ove il fabbisogno di liquidità lo richieda, di

procedere, previa deliberazione di Giunta municipale da adottarsi anche prima dell'approvazione della Delibera di Consiglio di approvazione delle tariffe Tari (entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione), alla riscossione di rate di acconto sulla tassa relativa al periodo d'imposta in corso, avendo a riferimento le tariffe adottate per l'anno precedente, salvo conguaglio da riscuotere nelle misura ed alla scadenza previste dalla predetta Delibera di Consiglio di approvazione delle tariffe Tari (vedi nota MEF prot. 5648 del 24 marzo 2014).

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto e da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
6. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 25 è inferiore ad € 3,00.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 44 OGGETTO

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Ugento del tributo per i servizi indivisibili istituito dall'art. 1 commi 669-679 della Legge 147/2013, quale componente dell'Imposta Comunale Unica destinata al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili.
2. Le disposizioni in materia di Tasi sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.

ART. 45 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del Tributo comunale per i Servizi Indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Unica, con esclusione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 52 del presente regolamento.

ART. 46 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 45. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si definisce possessore, ai fini del presente regolamento, il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
3. Si definisce detentore, ai fini del presente regolamento, il soggetto che la detiene, quando diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna, nell'ambito della specifica categoria di appartenenza, al suo interno di natura solidale.
5. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a

titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

6. Ciascun possessore effettua il versamento del tributo TASI in ragione della propria percentuale di possesso mentre il detentore dell'immobile effettua il versamento del tributo TASI per l'intero, salvo diversa formale ripartizione della percentuale di utilizzo tra singoli condetentori; il versamento del tributo, da parte del possessore, viene effettuato, per il fabbricato o per l'area fabbricabile, avendo riguardo alla destinazione della propria quota, mentre il versamento del tributo da parte del detentore va calcolata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante, sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.

7. La responsabilità solidale vale solo tra possessori o detentori, non anche tra possessore e detentore, ognuno dei quali è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. Ne consegue che, in caso di mancato versamento della propria quota Tasi da parte dell'inquilino, il proprietario non è responsabile dell'omissione.

8. In caso di abitazione principale parzialmente locata (ad esempio, con una camera data in affitto), la Tasi deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario (applicando, quindi, l'aliquota dell'abitazione principale) e poi ripartita tra quest'ultimo e l'inquilino in base alle percentuali stabilite dal Comune.

9. Il coniuge assegnatario effettua il versamento del tributo TASI per l'intero relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se, invece, la casa assegnata al suddetto coniuge è in locazione, la Tasi va calcolata con l'aliquota prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale e pagata in parte dal proprietario e in parte dal locatario.

10. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

11. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore) è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, rivalendosi nei confronti dei singoli proprietari in base alle quote di possesso e fermi restando, nei confronti di quest'ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

12. Per le aree edificabili non possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, ma da questi prese in affitto e coltivate, la Tasi è dovuta. L'imposta va determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, poi, suddivisa con l'affittuario sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.

ART. 47

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti negli articoli 7 e 11 del presente regolamento.

ART. 48
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

ART. 49
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 50
ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota è quella che viene stabilita con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97.

2. Le aliquote della TASI ed eventuali detrazioni sono stabilite, fino anche al loro azzeramento, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi del successivo articolo 52 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la ripartizione della detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l'immobile come abitazione principale, a prescindere dalle rispettive quote di proprietà.

3. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU.

4. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI effetti equivalenti o inferiori a quelli dell'IMU riferita alla stessa tipologia di immobile.

5. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 51
RIDUZIONI

1. Il tributo è ridotto nella misura del 66% se il soggetto passivo risulta essere cittadino Aire.

ART. 52
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune :

- a. Servizio di polizia locale (Titolo 1°, Funzione 03, Intervento 1,2,3,7);
- b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale (Titolo 1°, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 02,03);
- c. Servizio di illuminazione pubblica (Titolo 1°, Funzione 08, Servizio 02, Intervento 02,03);
- d. Servizi alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (Titolo 1°, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 02,03 e Titolo 1°, Funzione 09, Servizio 01, Intervento 03);

2. Il costo dei suddetti servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, avuto riguardo a quello desumibile dal bilancio di previsione in corso di approvazione o dal conto del bilancio dell'esercizio finanziario immediatamente precedente.

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

Art. 53
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il versamento della Tasi nel 2014 è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare;

2. Per il versamento della Tasi, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni rendono disponibili ai contribuenti, di norma, i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Nella impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo Tasi sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare. La Tasi è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale

Il pagamento del tributo avviene in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 54 DICHIARAZIONE TASI

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla Tassa sui servizi indivisibili entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente, presso l'Ufficio protocollo del Comune, o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o a mezzo PEC (in quest'ultimo caso la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta con firma digitale). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta (a tal fine farà fede il timbro del protocollo generale in entrata del Comune stesso), alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio a mezzo raccomandata postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o pec.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 55

RIMBORSO E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 56

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 57

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario responsabile d'imposta IUC, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 58

SANZIONI ED INTERESSI

1. Viste le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, limitatamente all'acconto Imu e Tasi relativo al solo anno 2014 (Risoluzione MEF n. 1/DF del 26 giugno 2014), i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine del 16 dicembre 2014.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, nei casi diversi dal precedente comma, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

ART. 59
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 60
RISCOSSIONE COATTIVA

3. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 61
CONTENZIOSO

1. Per ogni controversia può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 62
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 63
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

